

CCXCVI SEDUTA

(Pomeridiana)

MARTEDI 26 OTTOBRE 1965

Presidenza del Presidente LANZA
indi
del Vice Presidente GIUMMARRA

INDICE

Dimissioni da componente di Commissione legislativa	2323
Disegni di legge:	
« Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1959, numero 15, concernente il personale optante inquadrato in soprannumero nei ruoli della Amministrazione regionale » (390):	
(Votazione segreta)	2324
(Chiusura della votazione)	2329
(Risultato della votazione):	2329
« Provvidenze della Regione siciliana a carattere creditizio per le imprese artigiane (modifica alla legge 27 dicembre 1954, numero 50) » (194) (Discussione):	
PRESIDENTE	2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333
OJENI *, <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	2325, 2326, 2329, 2330, 2332, 2333
CORTESE *	2326
PAVONE *	2327
FASINO *, <i>Assessore all'agricoltura e alle foreste</i>	2327, 2330, 2332, 2333
NICASTRO *,	2327
GRAMMATICO *,	2328
GENOVESE	2329
SALLICANO	2332
Interrogazioni (Annunzio)	2323
Rinuncia a impugnativa da parte del Commissario dello Stato	2323

Rinuncia a impugnativa da parte del Commissario dello Stato.

PRESIDENTE. Comunico che con atto del 13 ottobre corrente anno il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha rinunciato alla impugnativa proposta avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 settembre 1965: « Integrazioni e modifiche alla legge 5 luglio 1949, numero 23 e successive modificazioni concernente le Unità Ospedaliere Circoscrizionali ».

Dimissioni da componente di Commissione legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Canzoneri ha rassegnato le dimissioni da componente la 1ª Commissione legislativa.

Avverto che le dimissioni saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

NICASTRO, segretario:

« All'Assessore al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti per sapere:

a) se è a conoscenza che la mancata riso-

La seduta è aperta alle ore 17,20.

NICASTRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni s'intende approvato.

luzione dei problemi relativi al trasporto dei blocchi di marmo su strada (peso in rapporto alla portata degli automezzi) oltre a porre in istato di insostenibile disagio la categoria dei trasportatori quotidianamente multata con pesanti contravvenzioni, minaccia di bloccare anche l'attività dell'industria estrattiva nel trapanese ed in particolare dei comuni di Custonaci e S. Vito Lo Capo, con gravissime ed incalcolabili ripercussioni di ordine economico e sociale;

b) se non ritiene di dovere intervenire perchè nell'attesa della modifica del codice della strada, siano disposte — come del resto spesso avviene per casi eccezionali — delle deroghe alle disposizioni troppo drastiche e comunque non compatibili tecnicamente con le esigenze dell'industria marmifera.

L'interrogante fa presente l'urgenza degli interventi, essendo la categoria già in sciopero essendo prevista l'astensione dal lavoro nelle cave a cominciare da mercoledì 27 p. v. ». (675)

GRAMMATICO.

« Al Presidente della Regione, all'Assessore all'Agricoltura e foreste e all'Assessore ai lavori pubblici per sapere se intendono intervenire in favore del ragusano colpito dalle avversità atmosferiche verificatesi di recente e che hanno causato danni alle persone e alle colture compromettendo totalmente il prodotto per la corrente annata agraria.

In particolare si chiede:

1) che si intervenga con apposite provvidenze, in favore dei familiari delle vittime del maltempo;

2) che si intervenga affinché si ripristinino, con adeguati mezzi (le opere e i servizi distrutti dal maltempo, specie nella fascia Ispica-Vittoria-Modica e Ragusa;

3) che si intervenga con appositi provvedimenti, atti ad alleviare gli oneri tributari degli agricoltori e coltivatori diretti colpiti dalla furia degli elementi;

4) che vengano assicurati ai braccianti agricoli delle zone colpite aiuti e provvidenze, affinché possano sopperire alla conseguente forzata disoccupazione.

Infine, si chiede che si intervenga urgentemente all'approntamento di tutte quelle opere

ed accorgimenti tecnici necessari ad assicurare per l'avvenire una ordinata e razionale regimentazione delle acque in esubero, onde evitare il ripetersi di simili gravi danni, che compromettono seriamente l'economia principale delle zone colpite ». (676) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*)

AVOLA.

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si passa al punto B) dell'ordine del giorno: *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1959, numero 15, concernente il personale optante inquadrato in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale »* (390).

Indico la votazione per scrutinio segreto del suddetto disegno di legge.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Mentre si procederà alla votazione i lavori proseguiranno secondo l'ordine del giorno. Le urne rimarranno aperte.

Dichiaro aperta la votazione. Prego il deputato segretario di fare l'appello.

NICASTRO, segretario, inizia l'appello.

Discussione del disegno di legge: « Provvidenze della Regione siciliana a carattere creditizio per le imprese artigiane (modifica alla legge 27 dicembre 1954, numero 50) » (194).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge « Provvidenze della Regione siciliana a carattere creditizio per le imprese artigiane » (modifica alla legge 27 dicembre 1954, numero 50). Invito i componenti della commissione a prendere posto al banco della medesima. Dichiaro aperta la discussione generale.

OJENI, Presidente della Commissione relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OJENI, *Presidente della Commissione e relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge di cui discutiamo rientra nel quadro delle dichiarazioni programmatiche del Governo relativamente al settore dell'artigianato. Esso riguarda le provvidenze previste dal disegno di legge numero 129 presentato da un gruppo di deputati l'8 luglio 1963 e che gli stessi decisero di ritirare per un adeguato aggiornamento. Il nuovo disegno di legge, quello attuale, presentato il 19 febbraio 1964, prevede l'aumento dell'importo massimo di ogni operazione di credito di esercizio in favore delle singole imprese artigiane, da lire 800 mila a lire 1 milione e 500 mila, al fine di favorire l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, nonché la facoltà di attuare il credito suddetto di esercizio presso altri sportelli bancari finora esclusi.

Dalla relazione che precede il disegno di legge succitato si rileva la necessità, ormai inderogabile, di adeguare le provvidenze creditizie della Regione a quelle nazionali. Infatti, mentre la Regione era antesignana in questo campo, oggi è rimasta in posizione arretrata, con grave disappunto delle categorie artigiane, le quali sono ancorate alle provvidenze creditizie che erano in vigore dieci anni addietro.

La improrogabile necessità di approvare il disegno di legge discende anche dal fatto che alcuni Istituti di credito cominciano già a pensare di ridurre i finanziamenti alle imprese artigiane, non notendo riscontare per intero il portafoglio artigiano presso la C.R.I.A.S., data la limitatezza dei fondi di cui quest'ultima fino ad oggi dispone. Ora, il verificarsi di un tale evento avrà ripercussioni disastrose sulle categorie artigiane che metteranno senza altro in forse la vita stessa delle imprese dell'Isola.

Al fine, quindi, di scongiurare che la provvida legge che istituita la Cassa regionale per il Credito artigiano, la quale ha reso notevoli servigi per circa dieci anni alle 100 mila imprese artigiane esistenti nell'Isola, sia destinata ad una preoccupante sterilità, si insiste perchè venga approvato il disegno di legge numero 194, facendosi presente che deve essere modificata al fine di aggiornarla, la epoca di versamento dei fondi. Il suddetto versamento, infatti, deve avvenire non per gli

anni 1964-65, 1965-66, 1966-67 come è detto nel testo, ma negli esercizi 1966-67, 1968.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, *segretario*:

« Art. 1.

L'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1954 numero 50 è modificato come segue:

« Allo scopo di promuovere, incrementare, potenziare l'artigianato in Sicilia è istituita in Catania la Cassa Regionale per il Credito all'artigianato nella Regione (CRIAS) avente i seguenti compiti:

a) di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane concedendo finanziamenti a mezzo risconto agli Istituti e alle Aziende di Credito indicati all'articolo 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni, aventi sede sociale in Sicilia, al fine di integrarne le disponibilità destinate alle operazioni di credito di esercizio.

Tale credito di esercizio viene concesso ad ogni singola impresa artigiana per un importo massimo fino a lire 1.500.000 e con una durata massima di 30 mesi. Per le cooperative artigiane l'importo viene elevato fino ad un massimo di lire 3.000.000. Il saggio di interesse per tali operazioni sarà stabilito dal Comitato Regionale per il credito ed il risparmio a norma dell'articolo 10 Legge 27 dicembre 1954, numero 50.

Le perdite, accertate nelle gestioni annuali dei singoli istituti ammessi a finanziamento per tali operazioni, saranno addebitate al fondo di cui all'articolo 3 numero 1 legge 27 dicembre 1954, numero 50, integrato con legge 4 agosto 1960, numero 33, ed aumentato a norma del seguente articolo 2 della presente Legge.

b) di concedere garanzia, secondo le modalità e i limiti che saranno determinati

di anno in anno dal Comitato Regionale per il Credito e il Risparmio, in favore delle Aziende di credito di cui all'articolo 35 della Legge 25 luglio 1952, numero 949, e successive modificazioni, operanti in Sicilia, e che in applicazione della anzidetta effettuino operazioni in favore di artigiani che svolgono la loro attività esclusivamente nella Regione.

La garanzia copre le perdite eventualmente accertate su ogni singola operazione, fino ad un massimo del 70 per cento.

c) di concedere alle Imprese artigiane aventi sede in Sicilia finanziamenti per lo impianto, l'ampliamento e ammodernamento dei laboratori compreso l'acquisto di macchine e attrezzi, controllandone direttamente la destinazione.

Tali finanziamenti vengono concessi sotto forma di mutuo per un importo pari allo 85 per cento della spesa documentata e con una durata massima di cinque anni. L'importo massimo del mutuo non può essere superiore a lire 5.000.000 ed il tasso di interesse rimane fissato nella misura del 2 per cento a scalare.

Ai mutui, relativi ai finanziamenti previsti alla superiore lettera c), con durata ultra triennale, che saranno contrattualmente stipulati durante il quinquennio che avrà inizio dall'entrata in vigore della presente legge, sarà accordata, per il primo anno a partire dalla data di stipula dei relativi contratti, la esenzione dal pagamento degli interessi.

Ai fini della presente legge sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della Legge 25 luglio 1956, numero 860, anche se organizzate in forma cooperativa.

La Crias è persona giuridica pubblica ed ha la durata illimitata ».

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, vorrei chiedere al Presidente della Commissione se è stato bene approfondito questo ultimo capoverso dell'articolo uno, attraverso il quale viene conferita alla CRIAS una personalità giuridica pubblica con durata illimitata.

Infatti, essendosi già avuta qualche impu-

gnativa da parte del Commissario dello Stato su argomenti del genere, anche se poi l'impugnativa è stata ritirata, io vorrei sapere se la Regione siciliana abbia il potere di creare organismi che abbiano queste caratteristiche.

E' questo, oltretutto un problema che riguarda anche la potestà conferitaci dall'articolo 17 dello Statuto. Riterrei pertanto preferibile, se ciò non nuoce, eliminare il capoverso in questione o cercare di porlo in maniera tale che non debba costituire un impedimento per l'attuazione della legge medesima. Del resto abbiamo notevoli precedenti in materia.

PRESIDENTE. L'argomento sollevato dall'onorevole Cortese mi pare molto importante e l'Assemblea ricorderà certamente che anche in occasione della discussione di altri disegni di legge, è stato sollevato: se, cioè, il Presidente della Regione abbia facoltà di conferire personalità giuridica ad enti o non sia piuttosto l'Assemblea regionale ad averne la potestà. Se si tratta, ossia, di un potere discendente dai poteri dell'Alto Commissario dello Stato e, quindi, come tale, di appartenenza del Presidente della Regione personalmente o non piuttosto di potere di cui l'Assemblea regionale può avvalersi. Io desidererei sapere dalla Commissione se questo argomento è stato esaminato e qual è stato l'esito.

OJENI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OJENI, *Presidente della Commissione e relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in proposito vi sono dei precedenti, anche positivi, quale quello del disegno di legge riguardante la modifica delle Unità ospedaliere circoscrizionali. Comunque, poichè abbiamo urgenza che il disegno di legge vada in porto, essendo questo l'interesse principale delle categorie artigiane, sarei del parere di sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo.

Si eviterà in tal modo qualsiasi possibilità di impugnativa da parte del Commissario dello Stato.

PAVONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non vorrei essere in contrasto con quanto ha detto il Presidente della Commissione, onorevole Ojeni. Tuttavia, rifacendomi all'intervento dell'onorevole Cortese, mi domando se il motivo di sopprimere questo capoverso sussista realmente.

CORTESE. Non togliamolo, studiamolo.

PAVONE. Ecco, studiamolo. Infatti, è, a mio avviso, importantissimo, e fondamentale, sostanziale dare alla CRIAS personalità giuridica, anche ai fini istituzionali dell'Ente stesso. E' chiaro che, se dopo uno studio vedessimo il pericolo di una impugnativa, potremmo essere d'accordo con la proposta di sopprimerlo, ma proporrei di non rinunciarvi subito, se vi è una possibilità che ciò non accada. Vorrei, pertanto, che la Presidenza dell'Assemblea ci desse lumi in proposito, prima di arrivare alla soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Onorevole Pavone, vi sono dei precedenti di leggi votate dall'Assemblea, nelle quali è stata conferita personalità giuridica ad Istituti, e che non sono state impugnate dal Commissario dello Stato.

PAVONE. Ed allora se vi sono questi precedenti perchè dobbiamo toglierlo? Affidiamoci a questi precedenti e votiamo l'articolo 1 senza soppressioni. In questo senso pregherei il Presidente della Commissione di non presentare l'emendamento soppressivo. Se, eventualmente, dovesse esservi una impugnativa ci rifaremo ai precedenti cercando di salvare la legge. Potremmo anche invocare il precedente già citato della legge per gli ospedali.

PRESIDENTE. La legge istitutiva delle Unità ospedaliere circoscrizionali fu impugnata ma non per l'argomento in questione. Questo per chiarimento, onorevole Pavone.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Onorevoli colleghi, io ritengo che il

problema sollevato dal collega Cortese non possa riferirsi tanto all'ultimo comma dello articolo uno, dove è scritto che la CRIAS ha personalità giuridica pubblica con durata illimitata, quanto, invece, al comma in cui praticamente per legge istituiamo la Cassa regionale per il credito artigiano, che viene a configurarsi in maniera diversa dall'Istituto in atto esistente. Noi abbiamo, nel 1954, istituito, sì, la Cassa artigiana, ma presso il Consorzio delle Banche popolari siciliane, Consorzio già esistente. Adesso, invece, noi istituamo una Cassa indipendentemente dal fatto che sia o non sia ente pubblico. Ora, il punto fondamentale è questo: possiamo legiferare in tal senso nella materia o non è più giusto dal punto di vista costituzionale riferirsi alla legge del 1954?

Io devo ricordare ai colleghi il precedente anche dell'I.R.F.I.S., che noi abbiamo istituito, ma nel quadro di una legge nazionale che prevedeva Istituti specializzati di credito industriale per l'Italia meridionale dipendenti dalla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno. Dunque il problema vero non riguarda la istituzione di un ente pubblico, bensì la possibilità di istituire, praticamente, un Istituto bancario dotandolo di mezzi finanziari.

Io non ho avuto la fortuna di ascoltare la relazione del Presidente della Commissione, e non posso, pertanto, valutare i motivi per i quali si ritiene utile creare un organismo *ex novo* invece di incrementare la Cassa che esiste presso il Consorzio. Nè il problema mi pare, in questo senso, rilevante. Io credo, invece, che potremmo potenziare quello che abbiamo, modificandone lo Statuto, i termini etc., salvo che non vi siano ragioni particolari; cioè sarebbe, a mio avviso, meglio proseguire sulla strada che nel 1954 questa Assemblea ha intrapreso potenziando la Cassa, modificandola, se occorre, ma non creare un istituto completamente nuovo che potrebbe effettivamente farci incorrere, se non proprio in censure, che sarebbero assolutamente infondate, almeno in difficoltà notevoli in rapporto alle leggi sul credito vigenti nel nostro Paese.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che la riserva solle-

vata dal collega Cortese va guardata attentamente e va anche approfondita. Sul tema del credito e del risparmio, infatti, i poteri della Regione sono regolati dalle norme di attuazione, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, numero 1133. In base all'articolo due di tali norme, il Comitato regionale del credito, nonchè l'Assessore per le finanze possono autorizzare la costituzione e la fusione di istituti ed aziende di credito operanti nel territorio siciliano. Tuttavia, sempre in base alle norme di attuazione, onorevole Cortese, debbono darne comunicazione alla Banca d'Italia, la quale, a sua volta, informa il Ministero del Tesoro; su richiesta del Ministero del Tesoro e della Banca d'Italia la questione può essere demandata al Comitato interministeriale del credito. Questo avviene nella fattispecie, quando si tratta di istituti i quali operano in più di una provincia della Sicilia.

Queste sono le norme di attuazione, sulle quali, peraltro, ebbi ad esprimere le mie riserve nel 1952, quando furono emanate, ritenendo questa, una limitazione dei poteri siciliani. Non v'è dubbio, infatti, che la materia del credito rientra nella competenza conferitaci dall'articolo 17 dello Statuto secondo il quale la Regione siciliana può emanare leggi in determinate materie entro i limiti dei principi generali. Ed a tale proposito in una mia relazione di minoranza al bilancio della Regione in materia di credito, sollevai alcune eccezioni.

Pertanto, onorevoli colleghi, noi potremmo dare tutte le interpretazioni che vogliamo, però sussiste il problema della trafila presso il Ministero del Tesoro, la Banca d'Italia e del parere che il Comitato interministeriale del credito deve esprimere. Mi sono occupato di questo ampiamente nel corso della seconda legislatura, quando l'onorevole La Loggia era Assessore alle finanze; oggi la questione sollevata dall'onorevole Cortese me lo ricorda e mi conferma la serietà della questione.

Per quanto riguarda l'altra questione se, cioè, abbiamo i poteri di assegnare personalità giuridica di diritto pubblico, per la legge, ricordo che abbiamo istituito numerosi enti dando loro tale personalità, senza incorrere in censure; la stessa Cassa artigiana che operava precedentemente aveva una sua personalità giuridica. Quindi il problema non sorge tanto, per questo, quanto per le difficoltà che

potranno essere sollevate da parte del Ministero del Tesoro e della Banca d'Italia contro la creazione di un istituto di questo tipo. E sotto questo profilo a me pare che la questione debba essere esaminata attentamente, al fine di dare una soluzione positiva. Da qui l'esigenza di trattative da parte del Governo. Infatti c'è da chiedere quale trattativa sia stata svolta presso il Ministero del Tesoro per conferire all'istituto che si intende creare una effettiva e valida personalità giuridica di diritto pubblico e che non sorgano impedimenti successivi da parte del Comitato interministeriale del credito e del risparmio che verrà chiamato a pronunciarsi su richiesta e della Banca d'Italia e del Ministero del Tesoro.

Queste sono le questioni giuridiche, onorevole Presidente.

GRAMMATICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMMATICO. Onorevole Presidente, io ritengo che in ordine a questo problema noi dobbiamo tener presente l'esperienza avuta nel corso di questi anni circa l'attività della CRIAS. Questa esperienza ci dice che la CRIAS non ha potuto raggiungere tutti gli obiettivi che erano nelle finalità della legge istitutiva, in quanto ha potuto agire semplicemente fornendo delle garanzie ad istituti bancari. Ora noi sappiamo come questi agiscono nella istruzione di una pratica di questo tipo: esaminando anzitutto se l'impresa artigiana è nelle condizioni di potere offrire garanzie di gran lunga maggiori della somma richiesta; di conseguenza moltissime pratiche hanno finito col non essere portate avanti, anche se scopo della CRIAS era proprio quello di fornire garanzie agli istituti bancari. Tutto questo ci dice il perchè la legge istitutiva non abbia potuto raggiungere il suo obiettivo di fondo e venire incontro a tutte le imprese artigiane.

Ora, ritengo che sia questo il motivo che ha portato la Commissione a modificarne la struttura in modo da consentire a tutti gli istituti di credito, banche popolari ecc. di potere istruire le pratiche e di potere intervenire, servendosi della garanzia offerta dalla nostra legge, celermente e in via diretta, appunto per difendere gli interessi degli artigiani. Ebbene, nel momento in cui dovesse essere soppressa

questa possibilità di intervento, noi veramente non faremmo niente di concreto per venire incontro alle esigenze dei nostri artigiani, tenuto conto che, peraltro, gli istituti bancari possono agire in rapporto a determinate garanzie di carattere nazionale.

Per quanto riguarda la eccezione sollevata vorrei far rilevare qui che abbiamo già affrontato un problema del genere quando abbiamo creato l'istituto per il finanziamento alle cooperative. In quella occasione non sono sorti problemi di costituzionalità e noi sappiamo che quell'istituto ha la possibilità di fornire garanzie agli istituti bancari, ma anche di intervenire in via diretta, con pratiche che possono essere dal medesimo direttamente istruite.

CORTESE. Lei che ha questa esperienza, pare che abbia qualche pratica con l'I.R.C.A.C.

GRAMMATICO. Questo è un altro problema.

CORTESE. Perché gli artigiani l'hanno avuta con la precedente legge.

GRAMMATICO. Ma se noi limitiamo le possibilità di intervento, onorevole Cortese, finiremo per non favorire gli artigiani. Io ritengo che sia nella volontà comune di tutti fare una legge di potenziamento e di sviluppo delle imprese artigiane. Se deve essere di limitazione, allora tanto vale non farla.

Onorevole Presidente, ho fatto queste considerazioni, che mi auguro utili per la Commissione, ai fini della strutturazione di un testo che ci consenta di eliminare questi elementi negativi della esperienza già vissuta e così creare uno strumento inteso a venire incontro alle aspirazioni delle imprese artigiane nella nostra Isola.

OJENI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OJENI, *Presidente della Commissione e relatore*. Vorrei chiedere dieci minuti di sospensione al fine di preparare un emenda-

mento al fine di giungere stasera stessa alla approvazione del disegno di legge.

GENOVESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENOVESE. Onorevole Presidente, nello avanzare la medesima richiesta vorrei chiedere al Presidente della Commissione se, a questo riguardo, è stato consultato qualche costituzionalista; il che ci avrebbe consentito se non altro di esprimere in Aula pareri qualificati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la discussione del disegno di legge viene momentaneamente sospesa.

Si prosegue intanto nello svolgimento dello ordine del giorno.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1959, numero 15, concernente il personale inquadrato in soprannumero nei ruoli della Amministrazione regionale » (390).

Hanno preso parte alla votazione: Barbera, Bombonati, Bonfiglio, Buffa, Cangialosi, Canzoneri, Carbone, Carollo Luigi, Coniglio, Cortese, D'Acquisto, D'Alia, Dato, Di Benedetto, Di Bennardo, Di Martino, Falci, Fasino, Franchina, Genovese, Germanà, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giummarra, Grammatico, Lanza, La Porta, Mangione, Marraro, Mazza, Miceli, Muccioli, Muratore, Nicastro, Occhipinti, Ojeni, Pavone, Pivetti, Prestipino Giarritta, Renda, Romano, Rossitto, Rubino, Russo Michele, Sallicano, Santalco, Scaturro, Seminara, Vajola.

Si astiene: il Presidente.

Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(Il deputato segretario Nicastro procede al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della

V LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

26 OTTOBRE 1965

votazione per scrutinio segreto del disegno di legge numero 390.

Presenti	49
Astenuti	1
Votanti	48
Maggioranza	25
Voti favorevoli	26
Voti contrari	22

(L'Assemblea approva)

La seduta è sospesa per un quarto d'ora.
(La seduta sospesa alle ore 18,20 è ripresa
alle ore 18,40)

Riprende la discussione del disegno di legge numero 194.

Presidenza del Vice Presidente GIUMMARRA

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Ricordo che è in corso l'esame dell'articolo 1.

Comunico che sono stati presentati dall'Assessore Fasino, per il Governo, i seguenti emendamenti:

sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« All'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, numero 50, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera: c) di concedere alle imprese artigiane aventi sedi in Sicilia finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori compreso l'acquisto di macchine e attrezzi, controllandone direttamente la destinazione. Tali finanziamenti vengono concessi sotto forma di mutuo per un importo pari all'85 per cento della spesa documentata e con una durata massima di 5 anni. L'importo massimo del mutuo non può essere superiore a lire 5 milioni ed il tasso di interesse rimane fissato nella misura del 2 per cento a scalare.

Ai mutui, relativi ai finanziamenti previsti nella presente lettera c), con durata ultra triennale, che saranno contrattualmente stipulati durante un quinquennio che avrà inizio dall'entrata in vigore della presente legge, sarà accordata, per il primo anno a partire dalla data di stipula dei relativi contratti, la esenzione al pagamento degli interessi ».

all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 aggiungere:

« Le operazioni di credito di cui al comma o) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1954, numero 50 possono avere la durata massima di 30 mesi ».

Pongo in discussione l'emendamento aggiuntivo all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 testè annunziato.

OJENI, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni lo pongo ai voti

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in discussione l'emendamento Fasino.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Onorevoli colleghi, mentre il testo della Commissione era sostitutivo di tutto l'articolo 1 della legge numero 50 del 27 dicembre 1954, attraverso l'emendamento da me presentato si viene semplicemente ad integrare l'articolo 1 della legge esistente, aggiungendo alle due finalità previste già nella medesima al comma a) e al comma b) riguardanti il credito di esercizio e la garanzia sussidiaria, un comma c), che è quello riportato dal nostro emendamento, attraverso il quale si rende possibile la concessione di mutui agli artigiani per lo ammodernamento, l'ampliamento e l'impianto di laboratorio, credito che non era in facoltà della Cassa Artigiana concedere ai sensi della legge vigente. Quindi non modificando nulla nella struttura e nella impostazione attuale dell'Istituto abbiamo aggiunto una nuova facoltà come prerogativa propria della Cassa stessa e cioè quello stesso comma c) del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 a firma dell'onorevole Fasino.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 2.

All'art. 3 della Legge Regionale 27-12-1954, n. 50, modificato con L. R. 4-8-1960, n. 33, sono aggiunti i seguenti commi:

Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1954, n. 50, integrato con l'art. 1 Legge 4 agosto 1960, n. 33, è aumentato di lire 900.000.000, da versarsi in tre quote uguali di lire 300.000.000 ciascuna negli esercizi 1964-65, 1965-66 e 1966-67. Tale nuovo stanziamento sarà interamente destinato ai finanziamenti per crediti artigiani di esercizio e ad esso saranno addebitate le eventuali perdite relative a tali operazioni.

Presso la Crias, per le finalità di cui allo art. 1, lett. c) della presente legge, è costituito un fondo di rotazione di L. 800.000.000 da versarsi in due quote uguali di lire 400.000.000 ciascuna negli esercizi 1964-65 e 1965-66. A tale fondo vanno addebitate le eventuali perdite subite nei finanziamenti di cui all'articolo 1, lettera c) della presente legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Comunico che sono stati presentati dallo Assessore Fasino, per il Governo, i seguenti emendamenti:

all'articolo 2 sostituire le parole: « da versarsi fino al 1967 » *con le seguenti:* « da versarsi in ragione di lire 10 milioni per l'esercizio 1965, lire 300 milioni per l'esercizio 1966, lire 300 milioni per l'esercizio 1967, lire 290 milioni per l'esercizio 1968 »;

sostituire le parole: « da versarsi... fino a 1965-66 » *con le seguenti:* « da versarsi in ragione di lire 10 milioni per l'esercizio 1965, 400 milioni per l'esercizio 1966 e 39 milioni per l'esercizio 1967 ».

Agli oneri ricadenti nell'esercizio in corso

si fa fronte con prelievo dal capitolo di bilancio numero 607.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Non sorgendo osservazioni pongo ai voti il primo emendamento sostitutivo all'articolo 2, a firma dell'onorevole Fasino.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti il secondo emendamento sostitutivo all'articolo 2 anch'esso a firma dello onorevole Fasino.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora ai voti l'articolo 2 nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 3.

L'art. 4 della Legge Regionale 27-12-1954 n. 50 è soppresso e sostituito come segue:

I prestiti accordati alle imprese artigiane di cui al punto c) dell'art. 1 per gli effetti della presente legge, hanno privilegio sulle macchine del debitore, sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura e sui contributi spettantigli.

Il privilegio ha effetto rispetto ai terzi alle seguenti condizioni:

a) il credito deve risultare da atto scritto, anche se non autenticato, contenente il riferimento della presente legge, registrato presso l'ufficio del registro della circoscrizione in cui l'impresa artigiana ha la sua sede.

b) se il privilegio ha per oggetto macchine di valore superiore a lire 500.000, l'atto da cui risulta il credito deve essere

trascritto nel registro di cui all'art. 1524 del Codice Civile.

c) se il privilegio ha per oggetto crediti dipendenti da contratti di fornitura, l'atto da cui risulta il credito deve essere notificato al terzo debitore.

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2755 del Codice Civile ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati negli articoli 2756 e seguenti dello stesso Codice ».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'Assessore Fasino, per il Governo, il seguente emendamento:

sopprimere l'articolo 3.

Dichiaro aperta la discussione.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'articolo 3 la Commissione aveva aggiunto alcune modifiche in ordine alle disposizioni che regolano i privilegi secondo quanto è stabilito dal Codice civile. Ora, in questa materia, noi non abbiamo competenza a legiferare; pertanto soprattutto il secondo e il terzo comma di questo articolo si appalesano con evidenza incostituzionali, ragion per cui è preferibile che tutto l'articolo 3 venga eliminato attraverso l'emendamento soppressivo, rimanendo fermo quanto stabilito dal Codice civile in materia di privilegi.

SALLICANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLICANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vero è che noi non abbiamo poteri per legiferare nella materia già definita dal Codice civile, ma è altrettanto vero che noi con questa legge concediamo agevolazioni agli artigiani e conseguentemente nel concedere mutui o nell'offrire il pagamento degli interessi sui medesimi possiamo imporre cosa diversa da quella che è la regolamentazione dei privilegi previsti dal Codice civile.

Questa è una imposizione di carattere amministrativo e non di carattere legislativo. Noi come concessionari...

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Il privilegio è nei confronti dei terzi, non riguarda la Cassa Artigiana. Per quanto concerne i privilegi che la Cassa attraverso il proprio credito può avere dal suo debitore, possiamo stabilire quello che vogliamo.

SALLICANO. Riguardo alla Cassa.

FASINO, *Assessore alla agricoltura e alle foreste*. No, riguardo ai terzi, strumenti di prova opponibili ai terzi.

SALLICANO. « Il privilegio ha effetto rispetto ai terzi alle seguenti condizioni ». Così è detto. Quindi stabilisce condizioni che sono di esclusiva competenza di noi concessionari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare. La Commissione?

OJENI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento soppressivo dello articolo 3 proposto dal Governo.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, *segretario*:

« Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 10 Legge 27 dicembre 1954, n. 50, è modificato come segue:

La Regione concorre al pagamento degli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per ogni operazione di credito artigiano di esercizio di cui alla lettera a) dell'art. 1 della presente legge nella misura massima del 3,50 per cento ».

V LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

26 OTTOBRE 1965

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

OJENI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, *segretario*:

« Art. 5.

All'articolo 11 della Legge Regionale 27 dicembre 1954, numero 50 è aggiunto il seguente comma:

Alle operazioni di durata non inferiore a tre anni, effettuate dalla Crias a norma dell'articolo 1 lettera c) della presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 27 luglio 1962 numero 1228 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Onorevole Presidente, ho chiesto di parlare su questo articolo soltanto per invitare la Presidenza ad un opportuno coordinamento, infatti all'articolo 5 è detto: « a norma dell'articolo 1 lettera C) della presente legge si applicano » etc.

Ora, poichè l'articolo 1 è stato modificato si deve dire: « a norma del presente articolo 1 ».

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Fasino che la Presidenza provvederà al riguardo in sede di coordinamento.

La Commissione sull'articolo 5?

OJENI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti l'articolo 5.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6. Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, *segretario*:

« Art. 6.

La presente Legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

OJENI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 6.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che la votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso avrà luogo nella seduta di domani.

V LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

26 OTTOBRE 1965

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata alle ore 19,25 di oggi martedì 26 ottobre 1965, con il seguente ordine del giorno:

A. — Dimissioni dell'onorevole Canzoneri da componente della prima Commissione legislativa.

B. — Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvidenze della Regione siciliana a carattere creditizio per le imprese artigiane (modifica alla legge 27 dicembre 1954, numero 50 » (194).

C. — Discussione dei disegni di legge:

1) « Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1965, recante modifiche ed integrazioni alla legge 11 gennaio 1963, numero 2 » (433);

2) « Istituzione dei ruoli organici

provvisori dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico » (326);

3) « Trasferimento all'Azienda asfalti siciliani di miniere di asfalto non coltivate » (370);

4) « Partecipazione della Regione siciliana all'aumento del Fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie siciliane » (90);

5) « Provvidenze per i Consorzi di bonifica » (95);

La seduta è tolta alle ore 19,20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo